



Città di Reggio Calabria

SETTORE P.M. E VIABILITÀ
SERVIZIO VIABILITÀ
UFFICIO TECNICO DEL TRAFFICO



Indirizzo via Aldo Moro, 18
89129 - Reggio Calabria



09653622834; 09653622813;
09653622815; 09653622802



P.E.C.: polizia_municipale@pec.reggiocal.it

Ordinanza n° 220

Prot. _____ del 09/09/2026

**OGGETTO: MODIFICHE DELLA CIRCOLAZIONE IN VIA DEI GIUNCHI IL 14/09/2026 E
IL 15/09/2026 – SPETTACOLO PIROTECNICO**

IL DIRIGENTE

Vista la richiesta Prot. 07/09/2026.0223656.E inoltrata dalla ditta Edipo Fireworks s.a.s. nella persona di Schiavone Annunziato, socio accomandatario P.E.C. edipofireworks@pec.libero.it; con la quale si richiedeva il rilascio di modifica della circolazione con l'istituzione temporanea del divieto di transito e sosta in via dei Giunchi per l'allestimento di uno spettacolo pirotecnico che si terrà in occasione della conclusione delle festività Mariane il 15/09/2026 sul mare sullo specchio acqueo prospiciente tra l'anfiteatro e il lido comunale;

Visti gli articoli 6 e 7 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.92, con il quale è stato emanato il Nuovo Codice della Strada;

Visto l'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali emanato con D. Lgs. n. 267 del 18.08.00;

Richiamati i precedenti provvedimenti relativi alla disciplina della circolazione e della sosta dei veicoli sulle vie e sulle piazze della città

Considerato che per garantire la sicurezza pubblica e degli addetti alle operazioni di cui sopra occorre regolamentare la circolazione;

Ritenuto necessario emanare giusta Ordinanza per la disciplina della circolazione nell'area suddetta;

ORDINA

il 14/09/2026 e il 15/09/2026 dalle ore 06:00 alle ore 02:00 del giorno successivo

in via dei Giunchi, a partire dall'intersezione con via Renato Caminiti fino all'area parcheggio Risciò, per come rappresentato nella planimetria allegata alla richiesta e parte integrante del presente provvedimento

scale di collegamento tra via dei Giunchi e il corso Italo Falcomatà (stazione Lido)

area prospiciente il Teatro Arena Lido

scale di collegamento tra il monumento ai caduti di Nassirya e via dei Giunchi

- l'istituzione del divieto di sosta con rimozione coattiva e forzata eccetto mezzi aziendali, di emergenza e di soccorso;
- l'interdizione della circolazione veicolare e pedonale eccetto mezzi aziendali, di emergenza e di soccorso;

AUTORIZZA

il transito e la sosta sull'area pedonale di via Rada dei Giunchi in deroga al divieto ivi esistente, il 14/09/2026, il 15/09/2026 e il 16/09/2026 ai veicoli della ditta Edipo Fireworks s.a.s. che esporranno apposito logo distintivo

Si prescrive che i mezzi autorizzati procedano ad una velocità di 10 km/h con obbligo di precedenza ai pedoni.

I conducenti dei predetti mezzi sono responsabili di tutte le eventuali conseguenze derivanti dall'effettuazione delle predette operazioni, ritenendosi questa amministrazione estranea a qualsiasi inconveniente di carattere civile o penale per danni a persone o cose.

Le modifiche alla circolazione saranno evidenziate dalla segnaletica prescritta dal Codice della Strada apposta a cura e spese della ditta CASTORE SERVIZI PUBBLICI LOCALI SRL con sede legale in Piazza Italia c/o Palazzo San Giorgio - 89125 - Reggio Calabria P.E.C.: postacertificata@pec.castorespl.it; P.E.O.; info@castorespl.it;

Tutta la segnaletica prevista nella presente ordinanza, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

La stessa ditta dovrà:

- adottare tutte le misure atte a garantire la sicurezza;
- collocare, installare e mantenere a proprie cure e spese la predetta segnaletica nelle forme previste dalla normativa vigente nonché ogni altro strumento utile ad evitare ingombro o intralcio e potenziale rischio di sinistro durante le fasi di lavorazione;
- segnalare l'inibizione al transito veicolare e pedonale in tutte le arterie confluenti e affluenti i tratti interessati;
- comunicare per iscritto con apposito verbale e con almeno 48 ore di anticipo, all'Ufficio Tecnico del Traffico P.E.C. : polizia_municipale@pec.reggiocal.it, la data e l'ora della messa in opera e della rimozione della segnaletica occorrente per il presente provvedimento;
- ripristinare lo stato dei luoghi al termine dei lavori con particolare riferimento alla segnaletica orizzontale e verticale esistente sull'area;

Tutta la medesima segnaletica succitata, dovrà essere attuata nelle forme previste dalla normativa vigente (art. 21 del C.D.S. e relativi articoli del regolamento di esecuzione) integrata dal decreto M.I.T. del 10/07/2002 (G.U. 26/09/2002).

Ferme restando le sanzioni di carattere penale che dovessero derivare dall'inosservanza delle norme di sicurezza per l'incolumità delle persone e la salvaguardia delle cose, la violazione delle presenti prescrizioni comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 21 del D. Lgs. n. 285 del 30/04/1992 (Codice della Strada).

La Polizia Locale, nonché gli Operatori di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice Della Strada, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

Il traffico veicolare e pedonale potrà essere deviato o inibito dal personale di Polizia Locale a seguito di sopravvenute esigenze di sicurezza stradale e/o pubblica.

L'ordinanza è valida nel giorno e nelle ore indicate, ed in corso di validità, annulla e sostituisce ogni altro atto in contrasto con la stessa.

Contro la presente Ordinanza, è ammesso ricorso:

- entro 60 giorni, al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 37 del D. Lvo 285 del 1992 e secondo le modalità stabilite dall'art. 74 del Regolamento ;
- entro 60 gg. al TAR di Reggio Calabria;
- entro 120 gg. ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Reggio Calabria, li 09/09/2026

Il Responsabile dell'Ufficio

Dott.ssa Daniela Cutrupi



Il Dirigente

Col. Dott. Salvatore Zucco

